

Tribunale di Roma; decreto del 16.12.2015

Giudice: dott. Mario Bertuzzi

Sezione V

Materia: Altri istituti e leggi speciali

***Condominio- amministratore- durata incarico***

La disposizione di cui all'art. 1129, comma 10, cod. civ., la quale prevede che l'incarico di amministratore di condominio ha la durata di un anno e che esso deve ritenersi rinnovato per eguale durata, pur scontando una evidente imprecisione nella formulazione del precetto in ordine sia all'automaticità del rinnovo sia alla sua reiterazione nel tempo, va interpretata nel senso che l'incarico dell'amministratore, una volta trascorso l'anno, in assenza di ulteriore determinazione dell'assemblea, si rinnova per un altro anno automaticamente, senza bisogno di una delibera di conferma, ma che tale rinnovo automatico opera una sola volta e non, reiteratamente, anno per anno.